



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane  
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. n. 40537

Roma, 22/11/2012

**S.A.P.Pe.**

Via Trionfale, 79/A  
00136 ROMA

**U.G.L. – Polizia Pen.**

Via G. Monpiani n.7  
00192 ROMA

**O.S.A.P.P.**

Via della Pisana 228  
00163 ROMA

**F.S.A – C.N.P.P.**

Via degli Arcelli C.P. 18208  
00164 ROMA

**U.I.L. – P.A./P.P.**

Via Emilio Lepido, 46  
00175 ROMA

**C.G.I.L. – F.P./PP.**

Via Leopoldo Serra, 31  
00153 ROMA

**Si.N.A.P.Pe.**

Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

**C.I.S.L. – F.N.S.**

Via dei Mille, 36  
00185 ROMA

**Oggetto:** interpello straordinario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del contingente minorile per trasferimento, a domanda e senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione, per la sede dell'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucci per la copertura dei seguenti posti:  
- Agenti/Assistenti maschili n. 5.

Trasmetto, per opportuna conoscenza, la nota n. 40536 del 22/11/2012 con la quale ho diramato l'interpello straordinario di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi DI MAURO**



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane  
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N. 40536

Roma, 22/11/2012

**URGENTE**

Ai Signori Direttori  
dei Centri per la Giustizia Minorile  
**LORO SEDI**

Al Signor Direttore  
dell'Istituto Centrale di Formazione  
**ROMA**

**Oggetto:** interpello straordinario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del contingente minorile per trasferimento, a domanda e senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione, per la sede dell'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu per la copertura dei seguenti posti:  
- Agenti/Assistenti maschili n. 5.

In considerazione della carenza di personale di Polizia Penitenziaria del ruolo Agenti/Assistenti presso l'Istituto Penale Minorile di Quartucciu e atteso che per garantire adeguati livelli di sicurezza ed il regolare servizio presso detta struttura è necessario procedere ad una immediata integrazione del personale, è indetto l'interpello di trasferimento, a domanda e senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione, per la copertura di n. 5 posti del ruolo Agenti/Assistenti.

L'interpello si espletterà secondo la vigente normativa.

Ciò premesso, si invitano codeste Direzioni ad attivarsi invitando tutto il personale di Polizia Penitenziaria del ruolo degli Agenti/Assistenti, anche quello assente a qualsiasi titolo, a presentare, se interessato, apposita istanza, entro e non oltre il - 3 DIC. 2012.



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane  
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

- 1) la domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato;
- 2) le istanze dovranno essere presentate presso la Direzione dell'Istituto di appartenenza entro e non oltre il 3 DIC. 2012
- 3) le domande, contestualmente corredate da copia del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, dovranno essere trasmesse, via fax, entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'interpello (7 DIC. 2012) ai Centri per la Giustizia Minorile competenti per territorio che, nei successivi cinque giorni 11 DIC. 2012 ne cureranno la trasmissione al Dipartimento della Giustizia Minorile – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio I, all'utenza fax n. 06/68188260 o all'indirizzo e-mail polpen.dgm@giustizia.it.

Si fa presente, che :

- il possesso dei requisiti dei partecipanti all'interpello sarà verificato da una apposita Commissione costituita presso il Dipartimento della Giustizia Minorile;
- il termine per la presentazione della dichiarazione di revoca e per le richieste di revisione sarà comunicato all'atto della comunicazione della graduatoria sia provvisoria che definitiva.

Si allega:

- il fac-simile della domanda di trasferimento;
- il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi DI MAURO



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane  
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

### DOMANDA DI TRASFERIMENTO, SENZA ONERI E SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI QUARTUCCIU

Matricola: \_\_\_\_\_ Data interpellato: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

Ruolo di appartenenza: \_\_\_\_\_ data di arruolamento: \_\_\_\_\_

Sede di servizio:

\_\_\_\_\_

Documenti allegati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma

Data, \_\_\_\_\_

#### SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

Data ultimo trasferimento: \_\_\_\_\_ Arrivo in sede \_\_\_\_\_

Assunta in protocollo il: \_\_\_\_\_ N. Prot.: \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

(Art.2, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c.10, legge 15.05.1987, n.127, legge 18.08.1998, n.191 e art.1 D.P.R. 20.10.1998, n.403)

- NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE -

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ con residenza anagrafica nel comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), e abitazione nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2 della citata legge n.15/1968 e 1 del D.P.R. n.403/1998 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

In relazione al disposto degli artt.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, è possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione per gli stati, fatti o qualità personali ivi elencati:

Articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n.15  
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. In data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, maritato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in altri elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche consegnate alla scrivania, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Articolo 1, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

Esenzione del caso di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, ed agli altri casi previsti dalla legge, sui rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche consegnate all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi non l'indicazione dell'ammontare corrisposto; presenza e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'Agenzia tributaria e iscritto all'intercambio;
- c) stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di candidato;
- d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;

e) in via eccezionale presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;  
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1985, n.958;  
g) di non aver riportato condanne penali;  
h) qualità di vivente e caduco;  
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici ridotti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Le dichiarazioni sostitutive che riguardano tali dichiarazioni, inidonee a sostituire i conseguenti diritti di validità del loro contenuto, sono sanse ad efficacia limitata ristretta sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 26, Legge 4 gennaio 1968, n.15

Stato di Famiglia

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'assunzione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo 2, 3, 4, 5 e autentiche a norma dell'articolo 20 sono considerate come false e punibili secondo.

Inoltre, ove i reati indicati nel precedente comma siano commessi per ottenere la nascita ad un pubblico ufficio o l'iscrizione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dal pubblico ufficio o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autorizza la sottoscrizione o al quale sono esibiti gli atti autentici che autorizza la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usati nel presente comma sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche consegnate dalla presente legge.

Articolo 11, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni preposte ai controlli sono tenute a procedere nei limiti, contenuti anche a campione, nella verifica delle dichiarazioni sostitutive.

2. Ovvero i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazioni, l'amministrazione preposta richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, nella struttura l'uso di strumenti informativi o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essi controllati. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fanno eccezione quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora del controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' -

(Art.4, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c.10, legge 15.05.1997, n.127, legge 16.06.1998, n.191 e art.2 e 3 D.P.R. 20.10.1998, n.403)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_,  
 il \_\_\_\_\_ con residenza anagrafica nel comune di \_\_\_\_\_  
 e abitazione nel Comune di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.4 della citata legge n.15/1968 e 2 del D.P.R. n.403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

**IL/LA DICHIARANTE**

(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ addetto a norma dell'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, informato il dichiarante delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, attesta che, la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in mia presenza, previo accertamento della identità del dichiarante mediante

Il \_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE ADDETTO**

### Articolo 2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

**Estensione del caso di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.**

1. Fatta salva la eccezione espressamente prevista per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli atti, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sono comprovati dall'interessato, a tutto dell'atto, mediante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche atti, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autenticità di copie.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli atti, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può transcrivere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, del certificato di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

### Articolo 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, incaricato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.341, è comunque competente a ricevere le documentazioni.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n.127, costituisce violazione del dovere d'ufficio la istruttoria amministrativa della dichiarazione sostitutive nei casi in cui la norma di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

### Articolo 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessario il successivo acquisto del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.